

ALLEGATO B

al regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio

Prospetto dei prodotti consolidati nell'ambito del G.A.T.T. e delle percentuali da prendere in considerazione, da applicare al valore in dogana

ex 16.01 *Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie e di sangue :*
 di fegato :
 ex A I. di maiale

	Importazione da :					
	Belgio %	Germania %	Francia %	Italia %	Lussemb. %	Paesi Bassi %
verso : Belgio		5	5	12	5	10
Germania	14		9	9	4	16
Francia	10	6		8	6	13
Italia	11	4	6		4	14
Lussemburgo	16	4	8	10		17
Paesi Bassi	6	6	6	8	6	

ex 16.02 *Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :*
 A di fegato :
 ex II altre :
 a) di maiale

	Importazione da :					
	Belgio %	Germania %	Francia %	Italia %	Lussemb. %	Paesi Bassi %
verso : Belgio		7	7	13	7	11
Germania	14		10	10	5	16
Francia	11	7		8	7	13
Italia	12	5	8		5	14
Lussemburgo	16	6	9	11		17
Paesi Bassi	8	8	8	10	8	

REGOLAMENTO N. 90/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1963

**relativo all'esportazione, da parte del Granducato del Lussemburgo,
 di suini vivi, di suini macellati e di tagli di carne suina**

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 13,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento n. 20 del Consiglio autorizza il Granducato del Lussemburgo, in caso di esportazioni verso uno Stato membro che abbia prezzi meno elevati, a restituire un importo pari alla differenza tra il prezzo del prodotto franco frontiera dello Stato membro importatore e il prezzo sul mercato di quest'ultimo Stato ; che questa facilita-

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.

zione è concessa al Granducato del Lussemburgo per consentirgli di conservare le proprie esportazioni tradizionali ;

Considerando che tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento n. 20 del Consiglio quest'ultimo ha definito le condizioni di esportazione da parte del Granducato del Lussemburgo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento ; che col regolamento n. 87/63/CEE del Consiglio del 18 luglio 1963 relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati⁽¹⁾ sono stati stabiliti prelievi applicabili ai tagli di carne suina ;

Considerando che dal confronto dei prezzi dei cereali da foraggio nel Granducato del Lussemburgo e negli altri Stati membri risulta che l'applicazione dei prelievi previsti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 20 del Consiglio ai suini vivi, ai suini macellati e ai tagli di carne suina toglierebbe ogni valore economico alla facilitazione riconosciuta al Granducato del Lussemburgo dall'articolo 10 di detto regolamento ;

Considerando che per tener conto delle particolari condizioni in cui si trovano, per i suddetti motivi, i prodotti in questione, è necessario prendere talune misure di deroga alle disposizioni del regolamento n. 20 del Consiglio relative all'applicazione dei prelievi intracomunitari ;

Considerando che è necessario evitare le distorsioni di traffico e l'aumento anormale della produzione che potrebbero derivare da queste misure di deroga ; che il Granducato del Lussemburgo deve adottare all'uopo tutte le misure appropriate ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi istituiti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 20 del Consiglio, non sono applicati in caso di importazione in uno degli Stati membri dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 20 del Consiglio, esportati sotto il regime previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, di detto regolamento.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo prende tutte le disposizioni appropriate per evitare le distorsioni di traffico e l'aumento anormale della produzione che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 1.

Articolo 3

Il regolamento n. 43 del Consiglio⁽²⁾ è, abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 2 settembre 1963.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 123 del 9 agosto 1963, pag. 2185/63.

⁽²⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 53 del 1° luglio 1962, pag. 1566/62.